



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 54 del 20/09/2018

Oggetto: Modifica al regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n.75 del 10/12/2010 e modificato con delibera di C.C. n.37 del 29/04/2017 e con delibera di C.C. N. 93 del 27/11/2017.

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di settembre alle ore 19:08 presso il "Convento dei Frati Minori o Riformati", a seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria – 1^ convocazione, seduta pubblica convocata dal presidente, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del VETRANO DOTT. PIETRO e con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Marcella CALIA.

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 13 consiglieri comunali ed assenti n. 4.

In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

N.O.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	ING. FRANCESCO LUPOLI	X	
2	DOTT. LUIGI LATERZA	X	
3	ALESSANDRA D'ALFONSO	X	
4	MARIKA MANDORINO	X	
5	DOTT. FRANCESCO MARRA	X	
6	GEOM. FABRIZIO MENZA		X
7	DOTT. PIETRO VETRANO	X	
8	ANTONIO BASTA	X	
9	ROSA TAGLIENTE	X	
10	GIOVANNA TOMAI	X	
11	DOTT. CATALDO ETTORE GUZZONE	X	
12	DR.SSA MARIA SPINELLI	X	
13	DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI		X
14	SERGIO ANNESE		X
15	ANGELO DI LENA	X	
16	EMILIANO D'AMATO	X	
17	PAOLA ATTROTTO	X	

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole Data: 03/09/2018 Responsabile del Servizio f.to STEFANO LANZA	REGOLARITA' CONTABILE Parere: Favorevole Data: 03/09/2018 Responsabile del Servizio Finanziario f.to Stefano LANZA
---	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

VISTI gli articoli n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

RICHIAMATE le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste nel D.L. 04.07.2006, n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04.08.2006, n. 248, che interessano anche gli Enti Locali;

RICHIAMATO il regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010 e le modifiche apportate con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/04/2017 e con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 27/11/2017;

RITENUTO opportuno eliminare il comma 7 dell'art. 11 *“I Responsabili di ciascun settore devono provvedere in occasione di rilascio di permessi, pareri ed autorizzazioni alla verifica delle posizioni fiscali locali dei richiedenti che dovrà risultare regolare; anche in occasione di concessioni di benefici economici e patrimoniali.*

In caso di irregolarità è inibito il rilascio di quanto richiesto e soggiace all'esito di eventuali impugnazioni presentate; Le istanze di rateazione del debito consentono la definizione dei procedimenti avviati”. in quanto nel caso delle concessioni edilizie, essendo una riserva di legge, non possono essere condizionate ad un regolamento comunale.

PRESO ATTO del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

RAVVISATO il successivo comma 8 dell'art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 – che sostituisce il comma 16, articolo 53, della L. 23.12.2000, n. 388 - secondo cui i regolamenti relativi alle entrate comunali vanno adottati con deliberazione entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio e, anche se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 20/09/2018;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs 267/2000;

SENTITI gli interventi succedutisi sull'argomento di cui all'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI: favorevoli n. 11 – contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Di Lena – D’Amato e Attrotto), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di modificare il “Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate e come di seguito indicato:

Modifica all’art. 11 - Attività di verifica e controllo

eliminare il comma 7 dell’art. 11: *“I Responsabili di ciascun settore devono provvedere in occasione di rilascio di permessi, pareri ed autorizzazioni alla verifica delle posizioni fiscali locali dei richiedenti che dovrà risultare regolare; anche in occasione di concessioni di benefici economici e patrimoniali. In caso di irregolarità è inibito il rilascio di quanto richiesto e soggiace all’esito di eventuali impugnazioni presentate; Le istanze di rateazione del debito consentono la definizione dei procedimenti avviati”.*

Dare atto che, in forza del combinato disposto dell’art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446/1997, e del successivo art. 27, 8° comma, della L. n. 448/01 – modificante l’art. 53, 16° comma, della L. n. 388/00 -, dell’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006, le presenti modifiche contenute nel Regolamento di cui al precedente punto 1) trovano applicazione a decorrere dalla data del 01.01.2019, e che nelle more dell’entrata in vigore del regolamento vengono sospese tutte le verifiche di cui all’articolo 11 comma 7 del regolamento generale delle entrate;

Di stabilire la trasmissione telematica del presente regolamento, ai sensi della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, al Portale del federalismo fiscale;

Dare atto che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;

Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: favorevoli n. 11 – contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Di Lena – D’Amato e Attrotto), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to VETRANO DOTT. PIETRO

Il Segretario Generale

f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio informatico di questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, li 02/10/2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

La presente delibera è stata pubblicata il per rimanervi giorni 15 consecutivi

È divenuta esecutiva il 20/09/2018

perché dichiara immediatamente eseguibile

per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Li 02/10/2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA

COMMISSIONE CONSILIARE "FINANZE - TRIBUTI - BILANCIO"

d'anno 2018 il giorno 20 del mese di settembre giusta convocazione nota 16574 del 14.09.2018, regolarmente notificate agli interessati, si è riunita la suddetta commissione.

Alli ore 8,15 sono presenti: il presidente D'Amato, i componenti Guttone, Spinelli, Tona e Di Lena. Si legge la funzione di regolamento deliberata da Angelo Di Lena.

Il presidente in seconda con i componenti decide di discutere in primo luogo il punto 1 del o.d.g. concernente ~~la~~ ^{la} ~~discussione~~ ^{discussione} della stessa, si decide che all'o.d.g. della convocazione della Commissione il punto del P.C. n. 8 non è stato inserito, pertanto è obbligo di discutere e approvare e poi 4. ~~Il presidente~~ ^{Il presidente} ~~del~~ ^{del} ~~responsabile~~ ^{responsabile} ~~del~~ ^{del} ~~settor~~ ^{settor} ~~bilancio~~ ^{bilancio} ~~deve~~ ^{deve} ~~essere~~ ^{essere} ~~svolto~~ ^{svolto} ~~dal~~ ^{dal} ~~responsabile~~ ^{responsabile} ~~del~~ ^{del} ~~settor~~ ^{settor} ~~che~~ ^{che} ~~ha~~ ^{ha} ~~responsabilità~~ ^{responsabilità} ~~del~~ ^{del} ~~debito~~ ^{debito}. Il cons. Guttone visto il parere del responsabile del settore e del responsabile di non essere nelle sue competenze il cons. Di Lena dichiara che il debito fuori bilancio dovrebbe essere una spesa straordinaria e non ordinaria come avviene da un po' di tempo. Si passa alla votazione:

per il punto 1: FAVOREVOLI: 3 (TRE) CONTRARI: 1 (D'AMATO)
ASTENUTO 1 (DI LENA)

per il punto 2: FAVOREVOLI: 3 (TRE) CONTRARI: 1 (D'AMATO) ASTENUTO: 1 (DI LENA)

per il punto 4: FAVOREVOLI: 3 (TRE) CONTRARI: 1 (D'AMATO) ASTENUTO: 1 (DI LENA)

per il punto ~~5~~ ^{giunto} (APPLICAZIONE P. 4): FAVOREVOLI (3); CONTRARI (D'AMATO); AST. 1 (DI LENA)

Si passa alla discussione del punto modifico il Regolamento generale
della giunta: elezione sul punto il responsabile giunta.
Dopo la discussione sul punto e i chiarimenti dati dal
dott. Xente si passa alla votazione del punto.

FAVORABILI: 3; CONTRARI: 0; ASTENUTI: 2 (D'AMATO - DI LENA)

Si passa al punto: Affollamento discussione cattiva.
Relazione al dott. Xente. Dopo altri chiarimenti punti del
dott. Xente si passa alla votazione del punto.

FAVORABILI: 3; CONTRARI: 0; ASTENUTI: 2 (D'AMATO - DI LENA)

Si passa alla discussione delle altre sezioni. Relazione
al dott. Xente. Dopo i chiarimenti del dott. Xente
si passa alla votazione; per la 1ª sezione:

FAVORABILI: 3; CONTRARI: 0; ASTENUTI: 2 (DI LENA - D'AMATO)

per la 2ª sezione:

FAVORABILI: 3; CONTRARI: 0; ASTENUTI: 2 (DI LENA - D'AMATO)

Le riunioni terminano alle ore 10,00


Il Presidente
En. 1/10

Il Segretario
[Signature]

Il Vice Segretario
[Signature]
[Signature]
[Signature]

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



Verbale nr. 26 del 15/09/2018	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione della modifica al regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010 e modificato con delibera di C.C. n. 37 del 29/04/2017 e con delibera di C.C. n. 93 del 27/11/2017
--	---

Il Revisore dei Conti dott. Antonio Benegiamo nominato con delibera nr. 31 del 30/05/2016,

Vista

- la richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario del 15/09/2018, con la quale si chiede di esprimere il parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto **"Modifica al regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010 e modificato con delibera di C.C. n. 37 del 29/04/2017 e con delibera di C.C. n. 93 del 27/11/2017"**;
- l'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che l'Organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali,

Esaminata

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale summenzionata;

Richiamato

- il regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010 così come modificato con delibera di C.C. n. 37 del 29/04/2017 e con delibera di C.C. n. 93 del 27/11/2017;

considerato

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

- Che la legge n. 212 del 27/07/2000 reca disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- che l'art. 149 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) ha introdotto i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali;
- che il D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in L. 04/08/2006 n. 248 (cosiddetto Decreto Bersani) ha introdotto varie disposizioni in materia fiscale e tributaria che hanno interessato anche gli Enti Locali;

Preso atto

- che si ritiene opportuno modificare il regolamento generale delle entrate, limitatamente al solo art. 11 (Attività di verifica e controllo) con l'eliminazione del comma 7;

Rilevato

- che le modifiche che si intendono apportare al regolamento generale delle entrate non contrastano con il quadro normativo vigente;

Visti

I pareri positivi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di delibera di Consiglio Comunale;


Esprime

ai sensi dell'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), il proprio **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto inerente la modifica al regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del 10/12/2010 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 37 del 29/04/2017 e con delibera di C.C. n. 93 del 27/11/2017 .

Pulsano, 15/09/2017

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Antonio Benegiamo



Presidente VETRANO

Passiamo al punto n. 9: *"Modifica al Regolamento Generale delle entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 10.12.2010 e modificato con delibera di C.C. n. 37 del 29.04.2017 e con delibera di C.C. n. 93 del 27.11.2017"*.

Interviene il Sindaco.

Sindaco LUPOLI

Con questa delibera apportiamo una modifica al Regolamento delle Entrate Comunale.

Faccio una cronistoria per chi giustamente non conosce l'iter. La delibera per regolamentare appunto le entrate comunali è stata approvata nel 2010, in un Consiglio Comunale il 10 dicembre 2010. Successivamente negli anni, nel 2017 nello specifico sono state apportate due modifiche sempre in Consiglio Comunale, una ad aprile e l'altra a novembre.

Nello specifico andiamo a variare la modifica che è stata fatta ad aprile, ma per un semplice motivo: perché spesso le buone intenzioni non sempre producono delle ottime azioni. Cioè ad aprile del 2017, con l'introduzione del comma 7 all'interno dell'articolo 11, citava testualmente che "...i responsabili di ciascun settore devono provvedere, in occasione dei rilasci di permessi, dei pareri, delle autorizzazioni, etc., etc., alla verifica delle posizioni fiscali locali dei richiedenti che dovrà risultare regolare.

In caso di irregolarità è inibito il rilascio di quanto richiesto e soggiace all'esito di eventuali impugnazioni presentate. Le istanze di rateizzazione del debito consentono la definizione dei procedimenti avviati".

Oggi con questa delibera annulliamo completamente questo articolo, per due motivi fondamentali, sostanziali: uno che è nato dall'esperienza e l'altro che è nato da una attenzione forse maggiore rispetto a quelle che erano - come detto prima - le nostre intenzioni. È successo - lo dico, ne parlo per esperienza personale perché di solito anche se riguarda le autorizzazioni, i pareri, etc., i problemi più grossi li abbiamo avuti con il rilascio dei permessi di costruire... cioè questo articolo ti diceva: "Se l'articolo in sé ti portava... preciso che viene cancellato il comma, non l'articolo, chiedo scusa! Viene cancellato il comma 7, non tutto l'articolo, il comma 7 che è quello che poi è stato introdotto ad aprile 2017. Per il rilascio del permesso di costruire, ad esempio, c'era l'obbligo, ai sensi di questo comma, di verificare la regolarità contributiva; qualora non ci fosse stata la regolarità contributiva, il permesso di costruire non si rilasciava. Qui si sono presentati già i primi problemi oggettivi, per questo dico che l'intenzione è giusta e sacrosanta, però poi ti rendi conto che delle applicazioni non possono essere applicate sempre perché ci sono dei casi estremi in cui si penalizza ulteriormente il cittadino.

Faccio degli esempi banali ed esemplificativi: qualora dovessi essere io il titolare di un terreno che ha una serie di debiti negli anni con il Comune di Pulsano ma il terreno viene acquistato dal dottor Guzzone che presenta un progetto, il permesso di costruire viene rilasciato tranquillamente perché il dottor Guzzone è nuovo proprietario dell'immobile, del terreno in questo caso, non ha debiti col Comune, restando invece il debito in capo - giustamente - al venditore e il Comune non introita nulla. Questo a scapito di chi, invece, di propria sponte ha investito e ha presentato il progetto. Quindi c'è stato anche il doppio danno economico, cioè nel senso non soltanto il tributo non pagato ma gli oneri di urbanizzazione non versati.

La situazione diventa ancora più complicata nel momento in cui a presentare un

progetto - perché questo, giustamente, riguardava anche la concessione in sanatoria, non soltanto la concessione in regime, a presentare il progetto o, meglio, a ritirare il progetto fossero più titolari, per esempio dei fratelli: il o i fratelli in regola con il Comune pagavano lo scotto dei fratelli che non erano in regola con il Comune, non potendo quindi acquisire e ritirare il permesso di costruire.

Al di là di questi esempi che ne abbiamo vissuti, ne ho vissuti sulla mia pelle direttamente ma non soltanto io, c'è un problema di fondo perché c'è una sentenza del TAR Campania – se non ricordo male – che dice giustamente che, ai sensi di quella che è la gerarchia delle fonti (giustamente un Regolamento Comunale non può modificare una Legge Regionale, così come una Legge Regionale non può modificare una Legge Nazionale, a maggior ragione un Regolamento Comunale non può modificare una Legge Nazionale), il nostro Regolamento, così come il Regolamento così come il Regolamento dello caso specifico della sentenza del TAR Campania diciamo che andava oltre quelli che sono i propri poteri, perché fra l'altro il rilascio del permesso di costruire è normato dal 380/2001, all'articolo 12 nello specifico – se non ricordo male - e riguarda appunto dei parametri edilizi urbanistici che nulla hanno a che fare con l'aspetto tributario.

Quindi rendendoci conto di tutti quelli che sono stati gli aspetti sia urbanistici che le problematiche reali sul cittadino, abbiamo ritenuto opportuno l'eliminazione del comma, fermo restando che, così come dice l'articolo stesso al comma 2 se non ricordo male... toglieremo il comma 7, quello di cui stiamo parlando, però come dice l'articolo 11 stesso al comma 2 i responsabili dei settori, in questo caso specifico dell'esempio del permesso di costruire il responsabile del Settore Urbanistica ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi per fare gli accertamenti del caso e perseguire quello che è l'iter della riscossione.

Quindi la proposta deliberativa è l'annullamento del comma 7 dell'articolo 11.

Presidente VETRANO

Ci sono interventi?

La Consigliera Attrotto.

Consigliere ATTROTTO

Oggi sono stata presente durante la Commissione, molto concitata, che ha discusso anche questo punto, durante il quale ho appreso quello che il Sindaco ha esposto poco fa, cioè che esiste una sentenza - che poi io sono andata a leggere - del TAR Campania 2015 che sostiene, dunque, illegittimo procedere ad un controllo che non sia quello edilizio e urbanistico quando si richiede un permesso di costruire e, dunque, che tale permesso è vincolato semplicemente alla materia urbanistica ed edilizia, non può essere collegato a fini eterogenei dai due. Dunque non si può fare un controllo del tipo dei tributi.

Adesso io mi chiedo come è stato possibile nel 2017 introdurre questo articolo, questo comma, perché nel 2017, essendo la sentenza del 2015 ma essendo anche prevedibile, perché oggi emergeva proprio il ragionamento che gira attorno a questo semplice fatto, che è impensabile collegare le due cose... come è stato possibile introdurlo. Io sono andata a guardare la delibera del 2017 e sono andata a leggere anche il verbale della Commissione: l'Assessore Laterza diceva che era un comma molto importante perché va tenuto e monitorato praticamente l'aspetto tributario di chi si accosta all'Amministrazione Comunale per svolgere qualunque ruolo o un soggetto che usufruisce dell'attività dell'Amministrazione. Quindi va nel senso del controllo

dell'elusione e dell'evasione, ma era illegittimo. Come è stato possibile portare un comma del genere illegittimo già da due anni probabilmente, se era uscita la sentenza (ma una sentenza - come avete detto voi - si fonda su una gerarchia di leggi) in un Consiglio Comunale e votarla anche. E oggi in questa Commissione emergeva... ci si chiedeva un po', il Consigliere Guzzone si chiedeva un po': "Ma chissà come è stato possibile" e poi imputava anche al fatto: "Va bene, errori del passato", però io elencherò oggi chi ha votato questa modifica, dei presenti c'è e hanno votato favorevolmente questo comma illegittimo: Lupoli, Laterza, D'Alfonso, Marra, Mandorino, Tagliente. Delle due l'una: o non si sapeva che era illegittimo, quindi si portano le cose senza sapere che sono illegittime oppure lo si sapeva e, va bene, abbiamo corretto adesso.

Io mi astengo perché?

Perché leggendo l'intervento poi dell'Assessore Laterza mi è venuto un dubbio e poi in realtà lo ritrovo anche nel comma dell'articolo stesso, perché i richiedenti se sono cittadini non si può fare questa verifica della situazione tributi, va fatta parallelamente ma non deve bloccare il permesso. Ho trovato invece una Legge, la 50/2016 all'articolo 80 che afferma che, invece, se si tratta di un operatore economico in realtà si potrebbe bloccare se la situazione tributi risulta irregolare. Quindi forse su questo comma si poteva fare...

Sindaco LUPOLI (fuori microfono)

L'articolo 50 è il Codice degli Appalti e dei Contratti?

Consigliere ATTROTTO

Sì. E dice che... quindi se il cittadino che lo richiede è... invece se si tratta dell'operatore economico, tu puoi bloccare.

Sindaco LUPOLI (fuori microfono)

Ma lì è il DURC che viene richiesto, non riguarda i tributi comunali.

Consigliere ATTROTTO

Quindi forse questo articolo, anche nella buona intenzione che lei ha detto all'inizio, poteva essere formulato diversamente. Quindi l'articolo era comunque poco chiaro, oltre che illegittimo.

(Il Sindaco interviene fuori microfono)

Sì, sì: mi sono resa conto dell'ambiguità della materia, però mi sono chiesta come mai era giunto in Consiglio.

Presidente VETRANO

Ci sono altri interventi?

Per dichiarazione di voto, il Consigliere Guzzone.

Consigliere GUZZONE

Come ha spiegato prima il Sindaco, ci sono una serie di motivazioni oggettive che sono state valutate dall'Amministrazione, cioè l'Amministrazione si è resa conto alla fine che questo comma aggiunto al Regolamento Generale delle Entrate anziché - come dire? - favorire l'introito di tributi da parte dell'Ente Comune, ha finito per penalizzarlo ulteriormente. Quindi la questione è più che altro oggettiva.

Poi, ovviamente, si è tenuto conto anche della sentenza del Tribunale Amministrativo, ma diciamo che un po' tutta la faccenda era un po' particolare, perché alla fine la mancata regolarizzazione del punto di vista fiscale e tributario... perché dire contributivo è leggermente errato, perché quello che lei ha citato prima si riferisce all'aspetto contributivo e previdenziale, nulla ha a che fare con la materia fiscale e tributaria.

Quindi nello specifico, cioè al fine di favorire l'introito nelle casse comunali che di per sé - ritorniamo sempre allo stesso discorso - non sono mai nel pieno delle proprie disponibilità, probabilmente si è pensato di introdurre questa norma proprio al fine di stimolare, incentivare il contribuente a mettersi a posto con il pagamento delle tasse, tenuto conto che in ogni caso l'Amministrazione ha cercato anche in qualche modo poi di affievolire, di attenuare la portata del comma stesso attraverso poi l'ulteriore modifica quando è stata prevista la possibilità di rateizzare il debito, con l'eliminazione anche della polizza fideiussoria che gravava non di poco sulle tasche dei cittadini e requisito poi, alla fine per ottenere era il pagamento almeno in forma rateale per poi poter ottenere il rilascio del permesso a costruire.

Nemmeno questo tipo di intervento evidentemente ha funzionato e, quindi, c'è stata una intera riconsiderazione della questione, perché noi abbiamo tutto l'interesse, perché il mancato rilascio del permesso a costruire non è una questione legata solo all'onere di concessione, cioè all'importo che noi riscuotiamo... mette in moto tutto un meccanismo di sviluppo. Cioè quando si costruisce una casa, un fabbricato, una abitazione, qualsiasi tipo di attività urbanistica edilizia mette in moto un circuito, quindi - che so - ci sono i fabbri che lavorano, i muratori che lavorano, c'è tutto un indotto che viene ad essere messo in movimento. Con questo tipo di intervento, in qualche modo si penalizzava l'intero settore delle attività produttive e, siccome il momento non è dei più floridi, abbiamo pensato bene di eliminarlo dal Regolamento delle Entrate, anche alla luce poi della considerazione che c'era stata una sentenza del Tribunale Amministrativo.

Insomma, per tutta questa serie di motivi, riteniamo di aver fatto una cosa giusta restituendo piena legittimità al Regolamento stesso, quindi il voto l'Amministrazione è sicuramente favorevole.

Presidente VETRANO

Il Consigliere Di Lena chiede la parola per dichiarazione di voto.

Consigliere DI LENA

Come dice un mio amico, voi avete la maggioranza, quindi come dice l'amico

“Articolo 5°, a chi c’ha in mano ha vinto”. Quindi voi giustamente avete il peso politico di poter agevolare gli imprenditori che vi sono stati vicini durante la campagna elettorale, quindi è giusto che si faccia qualcosa anche per loro. È una operazione politica ovviamente questa, non ci prendiamo in giro, nello stesso tempo però...

(Il Sindaco interviene fuori microfono)

Ma è giusto, articolo 5°, a chi c’ha in mano ha vinto, Sindaco. Ci mancherebbe! Pure io al posto vostro avrei fatto la stessa cosa.

Sindaco LUPOLI (fuori microfono)

Gli immobili non li costruiscono soltanto gli imprenditori, anzi sono sempre meno gli imprenditori, il più grosso danno era per il cittadino che, per non aver pagato un anno la tassa, non poteva... non è sicuramente *ad personam*, perché io non posso esercitare in Pulsano per legge.

Consigliere DI LENA

Ci mancherebbe! Quando sei Sindaco, ci mancherebbe! Riguardo poi le sentenze dei TAR e la magistratura, lasciano il tempo che trovano. Proprio oggi su un giornale c’è il “patto del Nazzareno” al CSM fra destra e uno renziano, quindi le sentenze del TAR che sono a discrezione di Regione in Regione lasciano pure il tempo che trovano.

Politicamente si evince tranquillamente la natura di questa delibera, che secondo me sarebbe stato il primo passo per l’esternalizzazione del servizio di riscossione dei tributi, perché comunque avrebbe agevolato anche il servizio del Comune. Adesso invece, purtroppo, siccome giustamente con questa operazione il responsabile del Servizio Economico Finanziario delegherà all’agenzia di riscossione questa operazione, quindi diciamo che non si vuole assumere nemmeno la responsabilità i responsabili, voi avete in mano il potere, lo gestite voi, quindi state tutelando il vostro dirigente, è giusto che sia così. Però nello stesso tempo poi non ci arrabbiamo quando a breve vi azzanneranno i cittadini quando verranno nell’Ufficio Tributi perché si incasseranno – i contribuenti – perché andranno ad Equitalia, a Taranto, perché chi giustamente deve pagare i debiti deve andare a Taranto e non passa in maniera garbata...

(Interventi fuori microfono)

Non si capisce perché il responsabile non debba verificare la posizione regolare del contribuente. Quindi che vi devo dire?

Ovviamente io non voglio assumermi responsabilità...

Presidente VETRANO

Dichiarazione di voto, Consigliere.

Consigliere DI LENA

Non mi assumo la responsabilità di questa modifica del Regolamento in base all'articolo 11, perché non condivido questa situazione, perché è giusto che i responsabili debbano innanzitutto verificare la posizione prima di fare i permessi, le autorizzazioni, etc., etc., devono fare le verifiche del contribuente. Quindi secondo me andrebbero fatte, come diceva in passato pure l'Assessore Laterza. Secondo me, questo è!

Sindaco LUPOLI (fuori microfono)

La verifica si fa comunque, è l'inibizione che si toglie.

Consigliere DI LENA

Ho capito! Il problema è che l'accertamento non lo fa più il responsabile del settore, ma si delega all'agenzia di riscossione successivamente.

(Interventi fuori microfono)

Se c'è una persona che non paga...

Consigliere GUZZONE (fuori microfono)

È sempre l'Ufficio Tributi che accerta, né l'Ufficio Urbanistica né nessun altro ufficio.

Consigliere DI LENA

E quello che voteremo dopo invece?
Comunque mi astengo. Grazie.

Presidente VETRANO

Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto?
La Consigliera Attrotto.

Consigliere ATTROTTO

Anche io mi astengo perché la materia è complessa, perché - come ho detto - c'erano dei piccoli dubbi che avevo su come era stata formulata, perché giustamente si è pensato di poter portare questo provvedimento legittimo contro l'evasione e che, invece, magari ci esponeva pure ai danni da contenzioso dato che il comma era illegittimo.
Quindi io preferisco astenermi.

Presidente VETRANO

Procediamo con la votazione allora.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 11 voti favorevoli, n. 3 astenuti su n. 14 Consiglieri presenti.

Presidente VETRANO

Votiamo l'immediata esecutività.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 11 voti favorevoli, n. 3 astenuti su n. 14 Consiglieri presenti.

